

GIURISDIZIONE: Contributi e provvidenze - Decreto ingiuntivo - Procedimento monitorio - Art. 118 c.p.a. - Inammissibilità - Giurisdizione - Finanziamenti pubblici - Agevolazioni - Contributi - Concessioni - Art. 133 c.p.a.

Tar Campania - Napoli, Sez. I, 29 dicembre 2021, n. 1382

“[...] i finanziamenti, le agevolazioni e comunque le forme di contribuzione a carico dell'erario pubblico instaurano rapporti tra privato e pubblica amministrazione geneticamente e funzionalmente diversi dai “rapporti di concessione di beni pubblici”.

Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario sulla richiesta di erogazione del saldo dell'ammontare del contributo stesso [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;

Visto il ricorso in epigrafe col quale la società ricorrente attiva il proprio diritto di credito avente titolo nel contributo finanziario agevolativo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive n. 103048 del 20 settembre 2001, progetto n. -OMISSIS-;

Premesso che:

– il contributo finanziario agevolativo in origine riconosciuto alla società -OMISSIS- s.r.l., con decreto del Ministero delle attività produttive n. 103048 del 20 settembre 2001, progetto n. -OMISSIS-, ai sensi del D.L. 415/1992, convertito con modificazioni dalla L. 488/1992, ammonta ad € 1.300.944,60;

– a fronte del suddetto contributo, Centrobanca (ora UBI Banca), designata quale istituto di credito concessionario per conto del Ministero, aveva reso disponibile, in favore di -OMISSIS- s.r.l., la somma di € 1.170.850,14 per la quale sono state disposte materialmente le effettive erogazioni;

– il Ministero dello Sviluppo economico non aveva ancora emesso, a favore della ricorrente, il decreto definitivo di concessione del contributo, ai fini della corresponsione anche del saldo, pari ad € 130.094,46;

– -OMISSIS- s.r.l., pertanto, con invito del 10 giugno 2013, aveva chiesto l'effettiva corresponsione della quota a saldo;

– è tuttavia sopravvenuta la revoca del contributo, con decreto dirigenziale del Ministero n. -OMISSIS-, per effetto della nota della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- con cui s'informa che, nei confronti di -OMISSIS- s.r.l., sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, come previsto dall'art. 84, comma 4, e dall'art. 91, comma 5, d. lgs. 159/2011;

– con la sentenza n. -OMISSIS- del 13 giugno 2017, questo TAR ha respinto la domanda di annullamento dell’informativa interdittiva prot. n. -OMISSIS- ma ha accolto la domanda di annullamento del decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico n. -OMISSIS-;

– con nota prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli ha comunicato il rilascio dell’informativa liberatoria nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l.

Ciò premesso:

– l’art. 118 cod. proc. amm. limita l’attivazione davanti al giudice amministrativo dei procedimenti monitori di cui al Capo 1 del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile alle sole “controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avente ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale”;

– il credito per il quale si chiede il decreto ingiuntivo trae origine da una sovvenzione pubblica nell’ambito degli interventi straordinari per il Mezzogiorno di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1992, n. 488;

– ne consegue che l’odierno ricorso è inammissibile, posto che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, nella quale rientra la controversia in esame, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e non quella esclusiva;

– sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (30 marzo 2018, n. 8049; 15 dicembre 2015, n. 25211) hanno chiarito che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo dev’essere attuato distinguendo due fasi:

1) la fase preliminare procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale la legge (salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione) attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione e al richiedente la posizione di interesse legittimo;

2) la fase successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo le eventuali controversie alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione nonché all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

– la pretesa azionata dal ricorrente attiene alla materiale soddisfazione di un diritto di credito il quale – per effetto della sentenza del TAR Campania -OMISSIS- del 2017, che ha annullato il decreto n. -OMISSIS- del Ministero dello Sviluppo economico nonché dell’intervenuta liberatoria antimafia – ha consistenza di diritto soggettivo, constatato che, ormai, tutte le valutazioni e gli

apprezzamenti di contenuto discrezionale in merito al riconoscimento ed all'attribuzione del finanziamento sono state già compiute a monte dall'amministrazione; quest'ultima, in definitiva, versa nella posizione di debitrice di un diritto di credito, con il conseguente obbligo di estinzione della pretesa tramite l'effettivo pagamento;

– la pretesa verte pertanto sull'obbligo di provvedere alla corresponsione del saldo di un importo già accertato nella sua intera consistenza e nel conseguente diritto alla sua effettiva soddisfazione;

– non si condivide, infine, la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui la pretesa per la quale è azionato il presente ricorso rientrerebbe nell'ambito della giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), posto che i finanziamenti, le agevolazioni e comunque le forme di contribuzione a carico dell'erario pubblico instaurano rapporti tra privato e pubblica amministrazione geneticamente e funzionalmente diversi dai “rapporti di concessione di beni pubblici”.

Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario sulla richiesta di erogazione del saldo dell'ammontare del contributo stesso.

Non vi è da provvedere sulle spese.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, si ravvisa l'opportunità di oscurare le generalità nonché qualsiasi dato idoneo ad identificare il nominativo di parte ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo di parte ricorrente, indicato in epigrafe ed in motivazione.

Così deciso in Napoli il giorno 28 dicembre 2021.

Il Presidente ff

Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.